

ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

I benefici pensionistici.

L'anzianità contributiva relativa ai periodi nei quali il lavoratore è stato esposto all'amianto è rivalutata del 50%.

Destinatari del beneficio sono i lavoratori che hanno contratto malattie professionali per esposizione all'amianto e quelli che possono attestare un periodo di esposizione all'amianto superiore a 10 anni.

La procedura per ottenere i benefici è la seguente:

- 1) Istanza all'INAIL per ottenere il certificato di esposizione all'amianto.
- 2) Sia in caso di esito positivo, che di esito negativo, successiva istanza all'INPS al fine di ottenere i benefici pensionistici.
- 3) Nel caso di risposta negativa o di mancata risposta, entro 90 giorni si procede al ricorso al Comitato Provinciale INPS.
- 4) In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro 90 giorni si può inoltrare ricorso al Giudice del Lavoro.
- 5) Il ricorso al Giudice del lavoro dovrà essere corredato da elementi di fatto, come descrizione dei lavori e degli ambienti e della strumentazione e dei materiali usati per le lavorazioni. Sarà necessario anche indicare dei testimoni che possano attestare in concreto l'attività del lavoratore interessato.
- 6) E' necessario fare la causa contro l'INPS, non serve convenire in giudizio il datore di lavoro. La durata della causa in primo grado si aggira sui due anni. Quasi sempre viene nominato da parte del Giudice un perito il quale dovrà ricostruire nella perizia la situazione dei locali aziendale e dei mezzi e materiali di lavoro. L'eventuale sentenza favorevole è immediatamente esecutiva e ciò significa che il ricorrente potrà avvalersi immediatamente dei benefici pensionistici.
- 7) La causa può essere esperita anche da chi attualmente è in pensione al fine di ottenere maggiori contributi ed eventuale riconoscimento della pensione in periodo anteriore. Non può essere fatta causa da coloro che sono andati in pensione.
- 8) La soglia di esposizione normalmente riconosciuta dai Tribunali è quella indicata dall'articolo 22 DLGS 15 agosto 1991 n.277 e consiste in una esposizione espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad otto ore, pari a 0,1 fibre per centimetro cubo. Essa naturalmente deve essere ultradecennale.